



CORTE D'APPELLO DI ANCONA

Al Presidente del Corte di Appello

Al Procuratore Generale

Ai COA del distretto

Ai consiglieri della Sezione Penale

Al Direttore amministrativo della Sezione Penale

oggetto: Regime transitorio della Riforma Cartabia a seguito della L. 199/22.

L'art. 94 del D.Lgs. 150/2022, a seguito delle integrazioni di cui al D.L. 162/2022 convertito con modificazioni nella L. 199/2022, risulta oggi così formulato:

Art. 94. Disposizioni transitorie in materia di videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione

1. Le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i) , si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.

E' stato quindi superato il precedente regime transitorio previsto dall'art. 94 comma 2 D. Lgs 150/2022 che posticipava l'entrata in vigore di una serie di norme, fra le quali quelle che modificavano l'art. 601 c.p.p., al 1.1.2023, e ciò perché fino al 31.12.2022 era in vigore il regime emergenziale covid.

La normativa introdotta dalla Riforma Cartabia tratteggia un nuovo giudizio di appello, nel quale le udienze camerali cartolari non partecipate costituiscono la regola, salvo che l'appellante, o, in ogni caso, l'imputato e il suo difensore non chiedano di parteciparvi entro quindici giorni dalla notifica del decreto. E' stato previsto anche un nuovo termine di comparizione di 40 giorni (anziché 20) e altre

modifiche, fra le quali il nuovo termine di quindici giorni dall'udienza per la richiesta di concordato.

Non era peraltro chiaro a quali processi andassero applicate dall'1.1.2023 le nuove norme (vi era chi sosteneva che si trattasse dei giudizi di appello per i quali i decreti di citazione fossero stati emessi dopo l'1.1.2023, ma con eguale rilievo vi era chi si riferiva ai processi di appello introdotti con atti di impugnazione presentati nei confronti di sentenze emesse dopo l'1.1.2023): in questo senso il legislatore ha modificato completamente il comma 2 dell'art. 94 nel senso sopra citato, creando peraltro nuovi dubbi interpretativi.

Un'interpretazione sistematica della Riforma impone peraltro la lettura unitaria delle nuove norme per cui, benché vi siano disposizioni che dovrebbero entrare formalmente in vigore dall'inizio del 2023, va privilegiata l'indicazione (già proveniente da numerose Corti di Appello) secondo cui l'ultrattività del rito emergenziale covid per tutti i processi di appello introdotti con impugnazioni presentate entro il 30.6.2023 non può che essere letta nel senso dell'ultrattività di tutte le norme che disciplinavano il rito di appello prima del 30.12.2022.

In questo senso ed a titolo esemplificativo, i decreti di citazione a giudizio emessi da oggi e fino al 30.06.2023 non andranno notificati nel rispetto del termine di 40 giorni dall'udienza e non dovranno contenere gli avvisi previsti dalla Riforma Cartabia che sarebbero incompatibili con il vecchio rito emergenziale covid (ad esempio si pensi alle diverse tempistiche per accedere all'udienza partecipata).

Conclusivamente si deve ritenere che, per tutte le impugnazioni proposte fino al 30.6.2023 il rito di appello sia quello emergenziale covid con le norme precedentemente previste in via ordinaria. Ciò comporterà la convivenza di due diversi regimi per un lungo periodo, oltre alla inevitabile posticipazione del nuovo regime ancora a lungo.

Tali considerazioni pongono peraltro un problema ulteriore legato alla trattazione delle udienze previste per il primo periodo (indicativamente il mese di gennaio 2023) poiché, a differenza dei D.L. che in passato hanno prorogato la normativa emergenziale covid, nei quali era stabilito un periodo c.d. cuscinetto durante il quale non si faceva applicazione della normativa emergenziale tanto che le udienze erano tutte in presenza, in questo caso il nuovo art. 94/2 DL 150/22 non ha previsto nulla.

Pertanto, le parti, cui era noto che al 31.12.2022 la normativa emergenziale avrebbe cessato di avere vigore, improvvisamente si trovano a vedersi applicare dall'1.1.2023 di nuovo la normativa emergenziale, tendenzialmente senza avere avuto la possibilità di presentare richiesta di trattazione in presenza, nel termine perentorio di quindici giorni liberi dall'udienza.

Ciò impone di considerare ristabilito il sistema cartolare secondo la normativa emergenziale covid a partire dall'udienza del 30.1.2023. Fino a quella data tutte le udienze verranno celebrate con trattazione orale.

Occorre tenere conto, peraltro, che la programmazione del mese di gennaio 2023 è stata fatta quando non erano neppure immaginabili le novità normative delle quali si è dato conto, confidando in una perentoria entrata in vigore del nuovo rito cartolare ovvero in una tempestiva normativa di proroga del sistema previgente.

Per questo motivo si evidenzia come i carichi delle udienze possano creare problemi nelle tempistiche delle trattazioni.

Si raccomanda quindi ai presidenti dei collegi la più scrupolosa organizzazione delle udienze per rendere maggiormente agili le trattazioni, suggerendo di richiedere alle parti (specie per i procedimenti che avrebbero comportato trattazione cartolare) di contenere i propri interventi, magari evitando di procedere alla relazione introduttiva.

Il presente provvedimento, che verrà inserito nel sito della Corte di Appello, va inviato a tutte le parti interessate, raccomandando ai COA la massima collaborazione mediante diffusione a tutti i rispettivi iscritti.

Ancona, 4.1.2023

Il Presidente di Sezione
Dott. Giovanni Trerè

